



CIRCOLARE

SERIE GENERALE

Data: 28/12/2021

GEN – 01E

LA SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI EVENTI AERONAUTICI (MANDATORY OCCURRENCE REPORTING)

Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni.

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**Circolare****GEN – 01E**La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 2 di 12

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo della Revisione
Basica	20.11.2007	Prima emissione della circolare
A	22.11.2010	Implementazione nuova modalità web per la trasmissione dei dati
B	11.04.2011	Correzioni terminologiche conseguenti al Reg.(UE) n.996/2010
C	06.05.2016	Adeguamento ai requisiti dei Regolamenti (UE) n. 376/2014 e n. 2015/1018. Aggiornamento del sistema eE-MOR.
D	01.06.2018	Introduzione delle segnalazioni relative alle merci pericolose. Aggiornamento del sistema di segnalazione ad EASA. Aggiornamenti minori del sistema eE-MOR.
E	28/12/2021	Adeguamento del sistema obbligatorio di reporting dell'ENAC al software Eccairs 2 (E2) e contestuale cessazione del sistema eE-MOR. Inserimento dei riferimenti all'ERCS (European Risk Classification Scheme). Aggiornamento di alcuni riferimenti regolamentari.

INDICE

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Scopo
4. Le segnalazioni obbligatorie
- 4.1 L'analisi degli eventi e la classificazione di rischio
- 4.2 Compatibilità con Ecaairs e con la tassonomia ADREP
5. Le segnalazioni volontarie
6. Le modalità di segnalazione
- 6.1 Il software Ecaairs 2
- 6.2 I sistemi di raccolta delle segnalazioni fatte dalle imprese
- 6.3 Rilascio degli accrediti per l'accesso al sistema Ecaairs 2
7. Le segnalazioni dei piloti privati
8. Le segnalazioni di bird/wildlife strike
9. Le segnalazioni di eventi relativi agli UAS
10. Le segnalazioni relative alle merci pericolose
11. L'utilizzo delle segnalazioni presenti nel sistema di reporting
12. Il sistema di mandatory occurrence reporting di EASA
13. La repository europea degli eventi
14. Il sistema eE-MOR
15. Decorrenza

1. PREMESSA

Il 15 novembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento e del Consiglio, nel seguito indicato come “Regolamento”, concernente la segnalazione, l’analisi ed il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile.

Il Regolamento è applicabile agli eventi che coinvolgono aeromobili civili, ad eccezione di quelli di cui all’allegato I del Reg. (CE) n. 2018/1139, per i quali l’applicabilità viene demandata alla decisione delle singole Competent Authorities.

A supporto del Regolamento, il 30 giugno 2015 è stata pubblicato la relativa Implementing Rule, il Regolamento (UE) n. 2015/1018 della Commissione, che riporta la lista degli eventi aeronautici che sono oggetto di segnalazione obbligatoria all’Autorità Aeronautica.

Nel 2018, al fine di adeguare il software di reporting Ecairs alle esigenze del nuovo regolamento, la Commissione dell’Unione Europea ha avviato lo sviluppo di una nuova versione completamente riprogettata del software Ecairs, definita **Ecairs 2** (o **E2**), che si è sostanzialmente completato solo negli ultimi mesi dell’anno 2021.

Inoltre, l’11 dicembre 2020, come previsto all’articolo 7 del Regolamento, è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/2034 sul sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (European Risk Classification Scheme o ERCS) che diventerà operativo il 1° gennaio 2023.

La presente revisione della circolare ha pertanto lo scopo di introdurre il nuovo software Ecairs 2, che dal 1° gennaio 2022 sostituisce il sistema eE-MOR dell’ENAC, nonché di inserire i necessari riferimenti al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Circolare

GEN – 01E

La segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici (Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 5 di 12

- Regolamento Delegato (UE) 2020/2034 della Commissione del 6 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2082 DELLA COMMISSION del 26 novembre 2021 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.
- Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto Legislativo 2 maggio 2006, n. 213 "Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile". (limitatamente all'art.1).
- Guidance Material – Regulation (EU) No 376/2014 and its implementing rules
- Regolamento ENAC "UAS-IT" del 1° gennaio 2021
- Regolamento ENAC "Trasporto Aereo delle Merci Pericolose" - Edizione 2 del 2 luglio 2019
- Doc. ICAO n.9284 "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air Corrigenda/Addenda/Guidance only".

3. SCOPO

Scopo della presente revisione della circolare è quella di fornire informazioni all'utenza sul



Circolare

GEN – 01E

La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 6 di 12

nuovo sistema Eccairs 2 per la segnalazione obbligatoria degli eventi aeronautici dell'ENAC, di illustrarne le relative modalità operative e di rimandare, ove necessario, alla documentazione emessa dalla Unione Europea, dall'EASA e dall'ENAC (ove applicabile).

4. LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE

L'art. 4 - comma 6 del Regolamento stabilisce quali sono i soggetti che sono obbligati a segnalare, entro il limite di 72 ore dal momento in cui ne vengono a conoscenza, gli eventi elencati nel Regolamento (UE) n. 2015/1018.

Il suddetto personale deve effettuare la segnalazione all'organizzazione di appartenenza. L'organizzazione deve quindi trasmettere tali segnalazioni, entro ulteriori 72 ore, alla propria Autorità Competente. Tale sistema di segnalazione obbligatoria viene definito MOR (*Mandatory Occurrence Reporting*).

Il Regolamento peraltro consente, in alternativa, la possibilità dell'invio delle segnalazioni direttamente all'Autorità Competente o all'EASA, utilizzando i sistemi di raccolta da queste istituiti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che le segnalazioni vengano inviate alle proprie organizzazioni di appartenenza.

I piloti privati di aeromobili diversi dagli aeromobili a motore complessi¹, i piloti di alianti e i piloti di aeromobili più leggeri dell'aria e i piloti degli aeromobili di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2018/1139 sono tenuti a segnalare direttamente all'ENAC alcune tipologie di eventi che sono stati specificati nell'allegato V al Regolamento (UE) n. 2015/1018.

Nel caso di aeromobili eserciti dagli Aeroclub aderenti all'Aero Club d'Italia la segnalazione può essere effettuata anche dall'Aeroclub che lo esercisce, che viene considerato, di fatto, l'organizzazione di riferimento.

Sono tenuti alla segnalazione diretta all'ENAC anche i piloti degli aeromobili di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 2018/1139, fatta eccezione per i piloti degli Aeromobili per Volo da Diporto o Sportivo (VDS).

Le modalità di segnalazione degli eventi sono descritte nel successivo paragrafo 6.

Nel caso l'evento da segnalare sia un incidente o un inconveniente grave, così come richiesto nel Regolamento (UE) n. 996/2010 e specificato nel D.Lgs. n. 18/2013, sussiste anche l'obbligo di segnalare l'evento all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) con i tempi e le modalità da essa indicate nel proprio sito internet (www.ansv.it).

Attenzione: La segnalazione fatta all'ENAC con il sistema di segnalazione obbligatoria previsto dal regolamento (EU) 376/2014 non soddisfa gli obblighi di segnalazione all'ANSV derivanti dal regolamento (EU) 996/2010.

¹ Per la definizione di "aeromobile a motore complesso" si veda l'art.140 del regolamento (EU) 2018/1139 oppure si consulti la pagina web <https://www.easa.europa.eu/domains/general-aviation/operations-general-aviation>

4.1 L'analisi degli eventi e la classificazione di rischio

Uno degli scopi principali del Regolamento è quello di assistere gli Stati membri, l'EASA e le organizzazioni a gestire i rischi per la sicurezza.

Mentre le organizzazioni gestiscono i rischi per la sicurezza associati alle specifiche attività che esse svolgono, le Autorità Competenti e l'EASA gestiscono i rischi comuni all'intero sistema dell'aviazione, rispettivamente nello specifico Stato membro o a livello europeo. Pertanto, le responsabilità delle Autorità Competenti e dell'EASA non esonerano le organizzazioni dalle loro dirette responsabilità relative ai prodotti e servizi che esse forniscono.

In particolare, le organizzazioni devono raccogliere ed analizzare le informazioni disponibili sugli eventi (inclusi gli incidenti ed inconvenienti gravi), al fine di identificare gli hazard, valutarne i rischi associati, intraprendere le appropriate misure di mitigazione e valutarne l'efficacia.

Per questo motivo il Regolamento richiede alle imprese di analizzare gli eventi significativi ai fini della Safety, trasmettere il risultato dell'analisi all'ENAC e di individuare gli associati livelli di rischio. Tale attività viene definita "Follow-up" e deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il sistema di segnalazione degli eventi Eccairs 2.

I risultati preliminari dell'analisi devono essere comunicati all'ENAC entro un mese dalla prima notifica dell'evento. L'analisi dovrà essere completata entro tre mesi ed i risultati finali anch'essi comunicati all'ENAC. Le modalità per la trasmissione dei risultati delle analisi preliminari e conclusive e dei livelli di rischio associati sono riportate nel successivo paragrafo 6.

Per la classificazione dei rischi, le imprese possono utilizzare la metodologia che ritengono più adatta alle dimensioni dell'organizzazione ed all'attività svolta. Sarà peraltro compito dell'Autorità Competente, una volta entrato in vigore il sistema comune europeo di classificazione dei rischi (*European Risk Classification Scheme*), istituito con il regolamento (EU) 2020/2034, rivalutare tali valutazioni di rischio prima della condivisione delle occorrenze nel repository della Commissione Europea.

4.2 Compatibilità con Eccairs e con la tassonomia ADREP

In accordo all'art. 7 del Regolamento, le segnalazioni degli eventi possono essere effettuate esclusivamente con sistemi compatibili con il software Eccairs e che utilizzano la tassonomia ADREP². Per questo motivo l'Unione Europea ha sviluppato un sistema informatico, definito Eccairs 2 (o E2), che consente l'immissione e la modifica via internet delle segnalazioni degli eventi e la loro conservazione nel database nazionale.

Le imprese possono usare, in alternativa alle maschere d'immissione (webview) di Eccairs 2, un software per la gestione dei sistemi SMS (Safety Management System), purché esso

² La tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) è la codifica elaborata dall'ICAO per la classificazione degli eventi aeronautici. (<http://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx>)



Circolare

GEN – 01E

La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 8 di 12

sia in grado produrre e di trasmettere file in formato E5X, che andranno caricati nel sistema Eccairs 2 con le modalità indicate da EASA.

Per maggiori informazioni su Eccairs 2 si può fare riferimento al successivo paragrafo 6.

5. LE SEGNALAZIONI VOLONTARIE

L'art. 5 del Regolamento stabilisce che i soggetti di cui all'art. 4 hanno il diritto di segnalare qualsiasi evento che, seppure non compreso nell'elenco del Regolamento (UE) 2015/1018, sia ritenuto un pericolo (hazard) anche potenziale. Analogamente è facoltà di soggetti non ricompresi nell'art. 4 segnalare eventi che siano ritenuti pericoli potenziali o reali.

Per questo motivo le imprese devono istituire un sistema di raccolta delle segnalazioni volontarie che devono essere analizzate e, qualora gli eventi segnalati rientrino tra quelli indicati nel Regolamento (UE) n. 2015/1018, devono essere notificati all'ENAC con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

È anche diritto dei soggetti sopra indicati fare le segnalazioni volontarie direttamente all'Autorità Competente, senza utilizzare il sistema interno di reporting dell'organizzazione.

Per l'Italia (si veda l'art.1 del Decreto Legislativo 2 maggio 2006, n. 213) l'Autorità Competente per le segnalazioni volontarie è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e le segnalazioni vanno fatte con le modalità da essa indicate. Per maggiori informazioni si può fare riferimento al sito dell'ANSV (www.ansv.it).

6. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

6.1 Il software Eccairs 2

Il software Eccairs 2 (E2) è stato sviluppato dalla Commissione Europea per aggiornare il precedente software Eccairs e renderlo pienamente compatibile con i requisiti del Regolamento; in particolare il Eccairs 2 prevede la possibilità di inserire la classificazione di rischio introdotta dal Regolamento (EU) 2020/2034.

Il sistema di segnalazione basato su Eccairs 2 sostituisce il sistema eE-MOR (electronic ENAC – Mandatory Occurrence Reporting) ed è accessibile alla sezione "*Report an Occurrence*" del portale <https://aviationreporting.eu> di EASA.

Per utilizzare le piene funzionalità del sistema di reporting Eccairs 2 è necessario registrarsi con le modalità descritte nell'apposita sezione del sito Internet dell'ENAC. È peraltro possibile comunque inserire le segnalazioni in modalità personale ed anonima; in tal caso non saranno però disponibili alcune funzionalità, quali ad es. la possibilità di aggiornare la segnalazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo di Eccairs 2 si faccia riferimento



all'apposita sezione del sito Internet dell'ENAC.

6.2 I sistemi di raccolta delle segnalazioni da parte delle imprese

Come stabilito dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, le imprese devono istituire un sistema interno per la raccolta, l'analisi e la trasmissione all'ENAC delle segnalazioni obbligatorie degli eventi ad esse riportate dai soggetti elencati nel comma 6 dello stesso art. 4.

Tale sistema deve essere in grado di raccogliere le segnalazioni fatte dal proprio personale e, entro 72 ore dal momento in cui esse vengono comunicate, farle pervenire all'ENAC per il tramite del sistema Eccairs 2. Le segnalazioni dovranno essere analizzate dall'organizzazione ed il risultato di tale attività inserito come "*follow-up*" negli appositi campi del sistema Eccairs 2.

Per facilitare la raccolta delle informazioni, Eccairs 2 prevede maschere di immissione personalizzate per le varie tipologie di organizzazione, nelle quali sono chiaramente indicati i campi obbligatori. Si raccomanda, comunque, di fornire il maggior numero di informazioni possibile e di allegare, anche al fine di agevolare l'analisi di rischio da parte dell'ENAC, ogni eventuale documentazione utile (rapporti, fogli QTB, foto, ecc).

6.3 Rilascio degli accrediti per l'accesso al sistema Eccairs 2

Le modalità per il rilascio degli accrediti per l'accesso al sistema sono descritte nell'apposita sezione del sito Internet dell'ENAC.

All'atto della registrazione è richiesto a ciascuna organizzazione di indicare un "*responsabile del reporting*" che abbia le conoscenze sufficienti per gestire il sistema di reporting interno; egli farà quindi da interfaccia con l'ENAC ed opererà come amministratore del sistema Eccairs 2 per gli account rilasciati all'interno dell'impresa. Tale figura è anche responsabile di garantire la confidenzialità delle informazioni così come richiesto al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento. Si raccomanda, infine, che tale figura sia indipendente rispetto alle funzioni produttive dell'impresa.

Nota: tipicamente, nelle imprese che sono dotate di un Safety Management System, il responsabile del reporting è il Safety Manager o una persona alle sue dirette dipendenze.

Si segnala infine che, con l'entrata in vigore di Eccairs 2, si rende necessario procedere ad un nuovo accredito di tutti utenti già registrati nel sistema eE-MOR in accordo alle modalità previste dal nuovo sistema, che prevedono, tra l'altro, il rilascio di un'apposita dichiarazione relativa al GDPR (Regolamento (EU) 2016/679). A tale proposito l'ENAC rende disponibili le necessarie indicazioni nell'apposita sezione del sito Internet dell'Ente.

7. LE SEGNALAZIONI DEI PILOTI PRIVATI

I piloti privati di aeromobili diversi dagli aeromobili complessi, di alianti e di aeromobili più leggeri dell'aria, debbono segnalare direttamente all'ENAC gli eventi riportati nell'annesso V al Regolamento (UE) n. 2015/1018 con le modalità descritte nel sito dell'ENAC.



Circolare

GEN – 01E

La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 10 di 12

I piloti privati sono tenuti ad effettuare la segnalazione entro le 72 ore dall'evento.

È facoltà dell'ENAC contattare i piloti che hanno segnalato gli eventi al fine di acquisire ulteriori informazioni utili per l'analisi e la classificazione del rischio.

Anche i piloti di aeromobili di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 2018/1139 debbono segnalare direttamente all'ENAC gli eventi riportati nell'allegato V al Regolamento (UE) n. 2015/1018. Tali segnalazioni devono essere effettuate con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente.

Attenzione: L'obbligo di segnalazione all'ENAC non si applica ai piloti di Aeromobili per Volo da Diporto o Sportivo (VDS), così come individuati dall'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1139, art.1 par.(e)

8. LE SEGNALAZIONI DI BIRD/WILDLIFE STRIKE

Con l'entrata in vigore del Regolamento sono state introdotte alcune modifiche alle modalità di segnalazione degli eventi di Bird/Wildlife Strike.

Infatti, come richiesto nel Regolamento (UE) n. 2015/1018, tutti gli eventi "*wildlife strike including birdstrike*", debbono essere segnalati nel sistema di segnalazione obbligatorio e, qualora essi non siano classificabili come "*accident*" o "*serious incident*", dovranno essere classificati come "incident", dove tale definizione ricomprende tutti gli eventi riportati nel Doc. 9137 parte 3 dell'ICAO, compresi gli "*unconfirmed strikes*".

Per tale tipo di segnalazione si faccia riferimento anche alle specifiche informazioni fornite dall'ENAC.

9. LE SEGNALAZIONI DI EVENTI RELATIVI AGLI UAS

L'art. 25 del Regolamento "UAS-IT" prescrive che operatore, il costruttore, l'organizzazione di progetto, il pilota di UAS secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all'ENAC, entro le 72 ore dall'evento e in accordo al Regolamento, gli eventi di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall'Ente.

Pertanto, anche i suddetti soggetti dovranno utilizzare il sistema Eccairs 2 seguendo le modalità illustrate nel sito dell'ENAC.

10. LE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE

Fermi restando gli obblighi di segnalazione immediata ai soggetti interessati per scongiurare situazioni di pericolo o che derivano da altre norme, per rispondere ai requisiti di segnalazione obbligatoria di eventi ad ENAC previsti dall'art.15 del Regolamento ENAC "*Trasporto Aereo delle Merci Pericolose*" e dal Regolamento deve essere usato esclusivamente il sistema Eccairs 2 con le modalità sopra indicate.



Circolare

GEN – 01E

La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 11 di 12

Per gli speditori (shipper), gli spedizionieri (freight forwarder), autorità doganali e security screening providers che non hanno l'obbligo di soddisfare il Regolamento, bensì di segnalare in accordo al Doc. ICAO 9284 e quindi al succitato Regolamento ENAC per il trasporto Aereo delle Merci Pericolose, resta disponibile l'apposita sezione del portale eE-MOR (vedi par.14).

11. UTILIZZO DELLE SEGNALAZIONI PRESENTI NEL SISTEMA DI REPORTING

In accordo agli art. 6, 10, 12, 13 e 15 del Regolamento, e visti il D.lgs. 173/2017 ed il regolamento sanzionatorio ENAC, le segnalazioni presenti all'interno della banca dati degli eventi dell'ENAC possono essere trattate con il solo ed unico scopo di implementare la safety aeronautica e, in ossequio ai principi della Just Culture aeronautica, non possono essere utilizzate per attività sanzionatorie nei confronti del segnalante, fatti salvi i casi di dolo.

In ogni caso, ciascuna segnalazione verrà trattata per il minor tempo possibile tutelando, con tutti gli strumenti a disposizione, la riservatezza dell'identità dell'informatore e delle persone menzionate all'interno della stessa.

12. IL SISTEMA DI OCCURRENCE REPORTING DI EASA

Le imprese che hanno un'approvazione rilasciata direttamente da EASA (quali ad esempio le imprese DOA), debbono segnalare gli eventi direttamente all'EASA in quanto Autorità Competente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione del sito EASA (www.easa.europa.eu).

13. LA REPOSITORY EUROPEA DEGLI EVENTI

In accordo all'art. 8 del Regolamento, le segnalazioni contenute nei database nazionali sono raccolte in un unico repository della Commissione Europea, che prende il nome di ECR (European Common Repository).

È fatto obbligo alle Autorità competenti di condividere le occorrenze nell'ECR entro 30 giorni dal momento in cui le segnalazioni sono state trasformate in singole occorrenze con le modalità previste in Eccairs 2.

È possibile accedere ai dati contenuti dell'ECR nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 10 e 11 del Regolamento. Le modalità per chiedere l'accesso ai dati contenuti nell'ECR sono riportati nel sito Internet dell'ENAC.

**Circolare****GEN – 01E**La segnalazione obbligatoria
degli eventi aeronautici
(Mandatory Occurrence Reporting)

28/12/2021

pag. 12 di 12

14. IL SISTEMA eE-MOR

Con l'entrata in vigore di Ecairs 2 il sistema eE-MOR cessa di funzionare ad esclusione della sezione relativa alla segnalazione delle merci pericolose di cui al secondo comma del paragrafo 10.

Le segnalazioni pervenute nel sistema eE-MOR resteranno accessibili alle imprese segnalanti fino al 31 dicembre 2022, data oltre la quale non sarà più consentito l'accesso. Le modalità di accesso per la consultazione restano quelle già in vigore.

15. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dal 1° gennaio 2022, abrogando allo stesso tempo la precedente edizione GEN-01D.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta